COESIONE ITALIA 21-27

LAZIO

FONDO DI PATRIMONIALIZZAZIONE PMI

Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027

COESIONE ITALIA 21-27 LAZIO | Cofinanziato dall'Unione europea | REGIONE LAZIO

COESIONE ITALIA 21-27 LAZIO

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE LAZIO

AVVISO PUBBLICO

FONDO DI PATRIMONIALIZZAZIONE PMI

Programma Regionale FESR Lazio 2021 - 2027

Obiettivo Strategico 1	**Europa più competitiva e intelligente**
Obiettivo Specifico 3	**Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi**

LAZIO INNOVA

ARTIGIANCASSA BNP PARIBAS

MEDIOCREDITO CENTRALE

INVITALIA

INDICE

Articolo 1 – Premessa 5
Articolo 2 – Finalità e Progetti ammissibili 5
Articolo 3 – Gestore del Fondo Patrimonializzazione PMI 6
Articolo 4 – Beneficiari 6
Articolo 5 – Natura e misura del finanziamento 8
Articolo 6 – Investimenti e altri costi ammissibili 8
Articolo 7 – Modalità e termini di presentazione delle Domande 9
Articolo 8 – Documentazione obbligatoria a corredo della Domanda 10
Articolo 9 – Istruttoria, valutazione e concessione del finanziamento 13
Articolo 10 – Cause di inammissibilità 14
Articolo 11 – Comunicazione degli esiti istruttori 14
Articolo 12 – Sottoscrizione del contratto ed erogazione del finanziamento 14
Articolo 13 – Durata e termini di realizzazione del Progetto 15
Articolo 14 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità 16
Articolo 15 - Modalità di rendicontazione del Progetto realizzato 16
Articolo 16 – Rinuncia 17
Articolo 17 – Decadenza del beneficio 17
Articolo 18 – Revoca totale e parziale e recupero del finanziamento 18
Articolo 19 – Modifica del Progetto ammesso 20
Articolo 20 – Modifica della localizzazione della Sede Operativa in cui si realizza il Progetto 20
Articolo 21 – Modifica del piano di ammortamento sottoscritto con il contratto di finanziamento 21
Articolo 22 – Modifica del Beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione 21
Articolo 23 – Modifica del debitore (fino al termine del periodo di ammortamento) 23
Articolo 24 – Comunicazioni, Legge 241/90 e trattamento dei dati personali 23

Appendice 1 – Definizioni 26
Appendice 2 – Requisiti Generali di Ammissibilità 32
Appendice 3 – Informativa Privacy 34

Le Appendici e l'Allegato sono parti integranti e sostanziali dell'Avviso.
Le parole nel testo con la lettera maiuscola e in grassetto sono definite nell'Appendice 1.

Fase di presentazione della Domanda

Articolo 1 – Premessa

Articolo 2 – Finalità e Progetti ammissibili

Articolo 3 – Gestore del Fondo Patrimonializzazione PMI

Articolo 4 – Beneficiari

Articolo 5 – Natura e misura del finanziamento

Articolo 6 – Investimenti e altri costi Ammissibili

Articolo 7 – Modalità e termini di presentazione delle Domande

Articolo 8 – Documentazione obbligatoria a corredo della Domanda

Articolo 1 – Premessa

Il presente **Avviso** è emanato in attuazione del Programma Regionale **FESR** Lazio 2021-2027.

Il **Fondo di Patrimonializzazione PMI (FPPMI)** ha l'obiettivo di rafforzare le imprese del territorio a sostegno dello sviluppo e della ripresa, per uscire dalla crisi che si sta attraversando a seguito della pandemia da Covid -19.

Il **FPPMI** è pertanto finalizzato alla concessione diretta di prestiti a PMI già costituite, che abbiano forma giuridica di società di capitali, a fronte di un aumento di capitale che determini un effettivo ingresso di risorse finanziarie nell'impresa (che non sia realizzato mediante passaggio di riserve a capitale o trasformazione di finanziamenti da soci).

Con deliberazione n. 1053 del 9 novembre 2022 la Giunta regionale ha inteso destinare a sostegno del **FPPMI**, in sede di prima attivazione, risorse finanziarie per euro 10.000.000,00, al lordo di costi e commissioni, a valere sulle risorse del PR FESR Lazio 2021-2027.

Articolo 2 – Finalità e Progetti ammissibili

Il presente Avviso Fondo Patrimonializzazione PMI disciplina l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati, insieme ad un aumento di capitale, a realizzare **Progetti** che riguardano investimenti in attivi materiali e immateriali, spese per consulenze, copertura del fabbisogno di capitale circolante, nel rispetto dei limiti di seguito indicati.

Il **Progetto** non può ricomprendere il rimborso di altri debiti finanziari o la creazione di mera liquidità né distribuzioni di riserve, acquisto di azioni proprie o di quote, rimborso di finanziamenti soci.

Il **Prestito** non può essere di importo inferiore ad euro 50.000,00, né di importo superiore all'aumento di capitale sottoscritto e versato valido ai fini del presente **Avviso** e può coprire fino al 50% del **Progetto**.

L'aumento di capitale sociale sottoscritto e versato valido ai fini del presente **Avviso** deve essere almeno pari ad euro 50.000,00 e coprire almeno il 50% del **Progetto**.

Il valore del **Progetto** presentato a valere sul presente **Avviso** deve pertanto essere almeno pari ad euro 100.000,00.

Il **Prestito** non può essere di importo superiore a 500.000,00 euro. Sono comunque ammissibili **Progetti** di importo superiore ad euro 1.000.000,00, nel qual caso il **Prestito** coprirà meno del 50% del **Progetto.**

Sono ammesse operazioni contestuali o in qualunque modo associate ad interventi di aumento di capitale a valere sugli strumenti di capitale di rischio della Regione Lazio, anche finanziati con risorse europee, purché la quota di aumento di capitale valida ai fini del presente Avviso sia distinta dall'aumento di capitale legato all'operazione di venture capital.

I **Progetti** devono rispettare il principio di non recare un danno significativo all'ambiente (**Principio DNSH**) e non devono rientrare nelle **Attività Escluse**, come definite nell'Appendice 1 all'**Avviso**.

Articolo 3 – Gestore del Fondo Patrimonializzazione PMI

La gestione dello strumento finanziario è affidata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Medio Credito Centrale S.p.A., individuato quale **Gestore**.

Articolo 4 – Beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione le Piccole e Medie Imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

- rientrino nei requisiti dimensionali di **PMI**; tale requisito deve essere mantenuto fino alla concessione del finanziamento agevolato;
- siano costituite in forma di società di capitali;
- abbiano gli ultimi due bilanci chiusi depositati, relativi a due esercizi completi;
- abbiano o intendano aprire, al massimo entro la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato, una **Sede Operativa** nel Lazio, come definita in Appendice 1 all'**Avviso**; in tale sede si deve svolgere l'attività imprenditoriale destinataria del **Prestito** e devono essere localizzati gli investimenti rientranti nel **Progetto**;
- abbiano deliberato un aumento di capitale, non meramente contabile, pari ad almeno 50.000,00 euro, che, con riferimento alla quota rilevante ai fini del presente Avviso, sia stato sottoscritto entro la data di presentazione della domanda; l'aumento di capitale può essere stato deliberato anche prima della pubblicazione del presente Avviso, ma la quota rilevante ai fini della concessione del **Prestito** è quella sottoscritta successivamente alla pubblicazione dell'**Avviso** ed entro la data di presentazione della domanda; il relativo versamento deve essere effettuato al massimo entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione del **Prestito** ed è propedeutico alla stipula del contratto di finanziamento e all'erogazione del **Prestito** stesso;

I richiedenti devono inoltre possedere i requisiti generali di ammissibilità riportati nell'Appendice 2 all'**Avviso**.

Il possesso di alcuni requisiti è attestato mediante dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in conformità ai modelli riportati nell'Allegato all'**Avviso**.

Tali dichiarazioni possono essere verificate dal **Gestore** anche successivamente all'erogazione del finanziamento agevolato, così come stabilito dall'art. 71 comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, come modificato dall'art. 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, con applicazione, nel caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, rispettivamente previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., come rese più severe per effetto del citato articolo 264.

Il **Richiedente** (**Beneficiario)**, pena l'esclusione o la revoca, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, assume l'impegno di comunicare tempestivamente al **Gestore** qualsiasi evento intervenuto successivamente alla presentazione della domanda che incida sul possesso anche di un solo requisito dichiarato in sede di domanda, aggiornando la relativa dichiarazione, ove rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

La data di presentazione della domanda di finanziamento coincide con la data di protocollo della domanda sul portale **http://www.farelazio.it.,** FPPMI.

I richiedenti devono esercitare sul territorio del Lazio un'attività, identificata come prevalente, rientrante in una delle seguenti categorie di Codici ATECO ISTAT 2007 – aggiornamento 2022; resta fermo che il **Progetto** finanziato non deve rientrare nelle **Attività Escluse**, come definite nell'Appendice 1 all'**Avviso**.

Codice Ateco 2007 Sezione	Descrizione
B	*Estrazione di minerali da cave e miniere*
C	*Attività manifatturiere*
D	*Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata*
E	*Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento*
F	*Costruzioni*
G	*Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli*
H	*Trasporto e magazzinaggio*
I	*Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione*
J	*Servizi di informazione e comunicazione*
K	*Attività finanziarie e assicurative*
L	*Attività immobiliari*
M	*Attività professionali, scientifiche e tecniche*
N	*Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese*
O	*Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria*
P	*Istruzione*
Q	*Sanità e assistenza sociale*
R	*Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento*
S	*Altre attività di servizi*
T	*Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze*
U	*Organizzazioni ed organismi extraterritoriali*

Articolo 5 – Natura e misura del finanziamento

L'**Avviso** ha una dotazione finanziaria di euro 9.312.400,00, al netto delle somme a copertura di costi e commissioni di gestione.

L'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero, erogato a valere sulle risorse del FPPMI, aventi le seguenti caratteristiche:

- importo minimo: euro 50.000,00;
- importo massimo: euro 500.000,00;
- durata: 84 mesi, incluso il preammortamento;
- preammortamento: 12 mesi (obbligatorio);
- tasso di interesse: zero;
- tasso di interesse di mora: 2% in ragione d'anno da applicarsi in caso di ritardato pagamento;
- rimborso: a rata mensile costante posticipata;
- assenza di garanzie.

Al **Beneficiario** non sarà applicato alcun altro costo o onere (spese di istruttoria, commissioni di erogazione e incasso, penale di estinzione anticipata, altro) salvo quelli eventualmente previsti per legge.

L'intensità dell'agevolazione concessa verrà computata in termini di differenziale tra il tasso zero applicato al finanziamento agevolato e il tasso di interesse di riferimento per operazioni comparabili, alla data di firma del contratto di finanziamento agevolato tra il **Gestore** e il **Beneficiario**. I tassi di interesse di riferimento e di conseguenza l'**Equivalente Sovvenzione Lorda** ("**ESL**") concessa, andranno calcolati secondo quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, 2008/C 14/02 e tenendo conto della classe di rating assegnata al **Richiedente** dal **Gestore**.

L'**Equivalente Sovvenzione Lorda** dovrà rientrare nei massimali previsti dal Reg. (UE) 1407/2013 (cd. "de minimis").

L'**ESL** concedibile è definita tenendo conto di eventuali altri aiuti di Stato concessi sulle medesime spese che fanno parte del **Progetto**.

Articolo 6 – Investimenti e altri costi ammissibili

Sono ammissibili all'agevolazione **Progetti** da realizzare presso la **Sede Operativa** localizzata nel Lazio che includano le seguenti macro-tipologie di spesa:

a) Investimenti materiali e immateriali:
   - acquisto di terreni, nel limite del 10% del programma di investimento ammissibile;
   - acquisto di immobili dedicati ad attività di impresa e realizzazione di opere murarie e assimilate funzionalmente correlate agli investimenti, necessarie ad attività d'impresa, nel limite del 20% del programma d'investimento ammissibile;

- acquisto di macchinari, attrezzature, strumenti e sistemi nuovi di fabbrica, dispositivi, software e applicativi digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento; tali beni dovranno essere installati presso la sede dell'unità operativa aziendale che beneficia del sostegno;
- acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, inclusi i costi per la convalida e la difesa degli attivi immateriali.

b) Spese di consulenza fino ad un massimo del 10% del costo totale del **Progetto** ammissibile:
   - servizi di consulenza specialistica prestati da soggetti esterni;
   - studi di fattibilità.

c) Capitale circolante, fino ad un massimo del 30% del costo totale del **Progetto** ammissibile.

È ammissibile l'acquisto di mezzi targati solo se funzionali all'attività di impresa, purché non si tratti di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, in quanto esclusi dall'ambito di applicazione del "de minimis" (articolo 3 del Reg. (UE) 1407/2014).

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta una spesa ammissibile se dovuta al fornitore e se risultante dalla documentazione di spesa.

Non sono ammissibili al finanziamento agevolato investimenti che siano già stati oggetto di sostegni pubblici, salvo che il **Beneficiario** dimostri che sono rispettati i limiti di cumulo applicabili, mediante una Dichiarazione, sottoforma di atto notorio, rilasciata in fase di presentazione della domanda e confermata in sede di rendicontazione.

Articolo 7 – Modalità e termini di presentazione delle Domande

In coerenza con le decisioni assunte dall'Autorità di Gestione nel contesto del Comitato di Governance di FARE Lazio, le richieste di accesso all'agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 5 dicembre 2023. Le richieste possono essere presentate esclusivamente on line sul portale http://www.farelazio.it, accedendo alla pagina dedicata al "**Fondo di Patrimonializzazione PMI**". Lo sportello resterà aperto fino al raggiungimento di un volume di richieste pari al doppio delle risorse di cui all'articolo 5 (*overbooking*). Resta fermo che le domande saranno avviate ad istruttoria solo fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Per accedere al servizio messo a disposizione sul portale **farelazio** i **Richiedenti** devono effettuare la procedura di registrazione all'indirizzo http://www.farelazio.it per ottenere le credenziali di accesso. A tal fine devono compilare l'apposita schermata inserendo i dati anagrafici relativi al **Legale Rappresentante** (o i dati relativi ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda di agevolazione "**Procuratore**") e l'indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso all'area riservata.

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura sopra descritta consentono il login all'interno dell'area "Area riservata" per l'inserimento della domanda. Nello specifico, l'utente andrà a selezionare l'agevolazione relativa al FPPMI, avviando la compilazione della domanda.

Al termine della corretta compilazione delle maschere il sistema genera la domanda comprensiva di una breve descrizione del **Progetto**, degli allegati e contenente le informazioni inserite in piattaforma e le dichiarazioni/schede presenti on-line.

La domanda di agevolazione generata dal sistema deve essere firmata digitalmente dal **Legale Rappresentante** (o dal **Procuratore**). La domanda deve essere completa di tutta la documentazione obbligatoria descritta al successivo articolo 8 e protocollata all'interno del portale. La firma digitale dovrà essere apposta off-line utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione:http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori).

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da inserire nell'apposito campo della sezione "**Beneficiario**" presente sul sistema. Il soggetto che compila la domanda deve riempire tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica, inclusa la descrizione del **Progetto,** e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta. Il portale verifica l'univocità della marca da bollo, al fine di evitare il molteplice utilizzo del numero identificativo su più di una domanda di agevolazione.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale http://www.farelazio.it. Successivamente alla protocollazione della domanda il **Richiedente** potrà effettuare il download della scheda sintetica (ricevuta) contenente il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della domanda stessa.

Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda di aiuto non sarà istruita qualora:

- non risulti firmata digitalmente e protocollata;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente **Avviso**.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

Articolo 8 – Documentazione obbligatoria a corredo della Domanda

A corredo della domanda di agevolazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nel precedente articolo 7, la seguente documentazione:

1. Business plan che illustri, su un orizzonte temporale di almeno 2 anni, l'attività in relazione alla quale si richiede il finanziamento oggetto del presente **Avviso**, che individui il fabbisogno finanziario legato al **Progetto**, da coprire con il finanziamento richiesto, e che evidenzi in modo organico le capacità tecniche, organizzative e l'esperienza accumulata nel settore d'interesse, nonché le previsioni di fatturato e i relativi costi di funzionamento e gli investimenti previsti.
2. Una relazione che descriva il **Progetto** da realizzare indicando una stima di massima dei costi che si prevede di sostenere, con il dettaglio di quelli relativi ad investimenti e delle spese per consulenze, incluse le spese a copertura del fabbisogno di capitale circolante;

3. Delibera che attesti l'aumento di capitale, che può essere intervenuta anche prima della pubblicazione dell'**Avviso**;
4. Documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione, entro la data di presentazione della domanda, della quota di aumento di capitale rilevante ai fini del presente **Avviso**;
5. Dichiarazione circa il rispetto del **Principio DNSH**, resa in conformità al modello allegato all'**Avviso**;
6. Dichiarazione relativa alle dimensioni di **Impresa** e agli **Aiuti De Minimis**;
7. Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i ai sensi del D. lgs 231/2007, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;
8. Documentazione necessaria per la valutazione del merito di credito:
   - con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia degli ultimi due bilanci chiusi e depositati, comprensivi della nota integrativa, del rendiconto finanziario, e, ove disponibile, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale.
   - conto economico preconsuntivo aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda;
   - conto economico previsionale successivo all'esercizio rappresentato nel conto economico preconsuntivo o post programma con breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base dell'iniziativa;
   - elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a medio termine con indicazione dell'impegno annuale e della scadenza, secondo il format scaricabile dal portale http://www.farelazio.it.
9. Documentazione fornita da impresa straniera priva di unità operativa nel Lazio al momento della presentazione della domanda;
10. Procura, anche in forma di scrittura privata, in caso di domanda presentata tramite procuratore;
11. Dichiarazione conflitti di interessi e relativa alla clausola *antipantouflage*, redatte con riferimento a tutti i soggetti interessati.

Il **Gestore** si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata.

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 9 – Istruttoria, valutazione e concessione del finanziamento

Articolo 10 – Cause di inammissibilità

Articolo 11 – Comunicazione degli esiti istruttori

Articolo 12 – Sottoscrizione del contratto ed erogazione del finanziamento

Articolo 13 – Durata e termini di realizzazione del Progetto

Articolo 14 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Articolo 15 – Modalità di rendicontazione del Progetto realizzato

Articolo 16 – Rinuncia

Articolo 17 – Decadenza del beneficio

Articolo 18 – Revoca totale e parziale e recupero del finanziamento

Articolo 19 – Modifica del Progetto ammesso

Articolo 20 – Modifica della localizzazione della Sede Operativa in cui si realizza il Progetto

Articolo 21 – Modifica del piano di ammortamento sottoscritto con il contratto di finanziamento

Articolo 22 – Modifica del Beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione

Articolo 23 – Modifica del debitore (fino al termine del periodo di ammortamento)

Articolo 24 – Comunicazioni, Legge 241/90 e trattamento dei dati personali

Articolo 9 – Istruttoria, valutazione e concessione del finanziamento

L'istruttoria delle richieste di agevolazione sarà svolta mediante la procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello. L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Le richieste di agevolazione sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti nell'articolo 7 dell'**Avviso**, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati nell'articolo 8 dell'**Avviso**;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria ai sensi dell'articolo 8 dell'**Avviso**;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 4 e all'Appendice 2 dell'**Avviso**;
- la validità ai fini del presente **Avviso** dell'aumento di capitale a sostegno del **Progetto**;
- la validità tecnica, economica e finanziaria del **Progetto** e la coerenza con quanto previsto nell'**Avviso**, anche con riferimento alla pertinenza e congruità delle spese previste;
- il merito di credito, la consistenza patrimoniale e la capacità gestionale della **PMI Richiedente** al fine di verificare dall'analisi del business plan la presenza del fabbisogno finanziario per investimenti, per spese per consulenze e del fabbisogno a copertura del circolante, nonché determinare la possibilità della stessa **PMI** di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni derivanti dal finanziamento agevolato;
- regolarità del rimborso di altri finanziamenti e livello di indebitamento finanziario tramite Centrali Rischi Banca d'Italia e CRIF.

L'istruttoria di merito è condotta ad insindacabile giudizio del **Gestore** il quale, a differenza delle restanti attività nei confronti dei richiedenti, non assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio e non è pertanto tenuto ad applicare la normativa vigente in tema di procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii).

In sede di istruttoria qualora ne ravvisi la necessità a seguito delle verifiche e valutazioni effettuate, il **Gestore** può concordare con il **Richiedente** una rimodulazione del finanziamento richiesto, al fine di renderlo coerente con le capacità di rimborso.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione relativa al **Progetto**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal **Gestore** è fissato in 15 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse.

Qualora la suindicata documentazione integrativa non arrivi al **Gestore** entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della relativa richiesta, il **Gestore** avvia il procedimento di rigetto, ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. e ii.

Articolo 10 – Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di inammissibilità all'agevolazione:

- il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e della documentazione obbligatoria, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 dell'**Avviso**, nonché la mancata o errata sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni necessarie ai sensi dell'articolo 8 dell'**Avviso**;
- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della documentazione relativa alla domanda presentata;
- l'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 9 dell'**Avviso**.

Articolo 11 – Comunicazione degli esiti istruttori

Le richieste di finanziamento sono deliberate dal **Gestore** a valere sul FPPMI entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione e nella ricezione del **DURC**, secondo l'ordine cronologico di ricezione. In caso di posizioni oggetto di verifica a campione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 il termine è incrementato di 15 giorni.

La comunicazione di concessione o di non ammissibilità sarà inviata tramite il portale http://www.farelazio.it. dal **Gestore** entro 5 giorni dalla relativa delibera. Nel caso in cui l'aumento di capitale sottoscritto alla data della domanda non risulti ancora versato, nella comunicazione di concessione sarà fissato il termine di 30 giorni per effettuare il versamento e darne evidenza al **Gestore**.

Il **Gestore** trimestralmente provvederà alla presa d'atto degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse nel trimestre di riferimento e alla conseguente pubblicazione sul **BURL**.

Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai **Beneficiari** in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione, nei limiti della disponibilità dei fondi.

In caso di diniego del finanziamento la delibera e la relativa comunicazione dovranno contenere una esauriente motivazione dell'esclusione ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. e ii.

Articolo 12 – Sottoscrizione del contratto ed erogazione del finanziamento

Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, ovvero dall'acquisizione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del capitale sociale, nonché dell'apertura della **Sede Operativa** nel Lazio, in caso di delibera condizionata, e di quant'altro necessario alla stipula del contratto di finanziamento, il **Gestore** predispone sul portale http://www.farelazio.it il contratto di finanziamento sottoscritto digitalmente dal **Gestore** stesso, corredato della delibera di

finanziamento, della comunicazione di concessione di cui al precedente articolo 11 e della documentazione necessaria per la successiva erogazione del finanziamento.

Le modalità di rimborso del finanziamento sono dettagliate nel piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento.

Il **Beneficiario** ha l'obbligo di sottoscrivere e caricare il contratto in piattaforma entro 15 giorni dal caricamento in piattaforma del contratto sottoscritto dal **Gestore**. La mancata sottoscrizione e caricamento in piattaforma del contratto da parte del **Beneficiario** entro tale termine comporta la revoca dell'agevolazione concessa.

La data di stipula del contratto corrisponde alla data di sottoscrizione del **Beneficiario** del contratto e dei relativi allegati e del relativo caricamento sulla piattaforma http://www.farelazio.it. L'efficacia è condizionata all'esito delle verifiche effettuate dal **Gestore** prima di procedere all'erogazione.

Prima di procedere all'erogazione del finanziamento, il **Gestore** effettua le necessarie verifiche sulla documentazione sopra indicata ed effettua, fra l'altro, i controlli relativi:

- alla regolarità contributiva del **Beneficiario**,
- al rispetto della **Disciplina Antimafia**, ove applicabile;
- ai poteri di firma del soggetto firmatario.

In caso di esito negativo dei controlli effettuati, al **Beneficiario** è concesso un termine di 45 giorni di tempo dal perfezionamento del contratto per regolarizzarsi, pena decadenza con perdita del beneficio.

In caso di esito positivo delle verifiche, entro 10 giorni dalla stipula del contratto il **Gestore** eroga il finanziamento agevolato al **Beneficiario** in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato dal **Beneficiario** nella fase di sottoscrizione del contratto compilando l'apposita modulistica. Il termine si intende sospeso nel caso sia concesso al **Beneficiario** un termine per regolarizzarsi ai sensi del precedente capoverso.

Con la sottoscrizione del contratto, il **Beneficiario** assume gli obblighi di cui alla **Disciplina Trasparenza**.

Articolo 13 – Durata e termini di realizzazione del Progetto

Sono ammissibili solo le spese la cui data di inizio sia successiva alla data di presentazione della domanda.

Il **Progetto** deve essere realizzato entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento agevolato e deve essere rendicontato al **Gestore** con le modalità e nei termini indicati al successivo articolo 15.

È possibile richiedere una proroga dei tempi di realizzazione con istanza motivata, una sola volta e per un massimo di 3 mesi. L'istanza di proroga, da presentarsi entro 45 giorni prima della scadenza del termine finale previsto per la realizzazione del **Progetto**, sarà valutata dal **Gestore** e potrà essere accolta qualora siano riscontrabili eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di finanziamento.

L'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga verrà comunicato al **Richiedente**, entro 30 giorni, dal **Gestore**, mediante il portale http://www.farelazio.it su un'apposita sezione.

In caso di esito negativo, restano validi i termini inizialmente previsti per la realizzazione del **Progetto** e l'obbligo di rendicontazione; conseguentemente, si procederà alla revoca totale o parziale ai sensi dell'articolo 18 dell'**Avviso** in caso di mancata o parziale realizzazione e rendicontazione.

Articolo 14 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità

1. Il **Beneficiario** è tenuto al rispetto degli obblighi a suo carico in materia di informazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021.

2. In particolare, il **Beneficiario** è obbligato a informare il pubblico sul sostegno ricevuto dall'Unione europea con le modalità di comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 agli articoli 49 e 50 e all'Allegato IX (i loghi e le modalità di utilizzo degli stessi saranno resi disponibili all'interno della pagina dedicata sul sito http://www.farelazio.it).

Articolo 15 - Modalità di rendicontazione del Progetto realizzato

Il **Beneficiario** ha l'obbligo di rendicontare il **Progetto** realizzato al fine di dimostrare di aver utilizzato il finanziamento agevolato per la finalità cui è destinato, entro il mese successivo alla scadenza dei 12 mesi dall'erogazione, salvo eventuale proroga, per un massimo di 3 mesi, concedibile una sola volta a fronte di richiesta motivata.

La mancata rendicontazione del **Progetto** comporta la revoca del beneficio del termine e la decadenza dell'agevolazione, con conseguente obbligo di restituzione del finanziamento agevolato residuo e dell'agevolazione eventualmente già goduta.

Il **Beneficiario** deve rendicontare il **Progetto** realizzato inviando una relazione conclusiva, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, che documenti quanto realizzato con il finanziamento ricevuto.

Nella relazione il **Beneficiario** deve fornire:

- una breve descrizione del **Progetto** realizzato;
- il dettaglio delle attrezzature/impianti acquistati, con indicazione dell'importo;
- la descrizione delle spese per consulenze sostenute, con indicazione dell'importo, e dell'utilizzo a sostegno del fabbisogno di circolante di una quota di risorse non superiore al 30%.

La rendicontazione deve essere trasmessa al **Gestore** tramite il portale http://www.farelazio.it.

Nel caso di documentazione incompleta il **Gestore** provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che sono fornite dal **Beneficiario** nei 15 giorni successivi alla ricezione della richiesta. Qualora

l'impresa non adempia totalmente o parzialmente alla richiesta, il **Gestore** prosegue con le attività istruttorie sulla base della documentazione in suo possesso.

I documenti originali relativi alla realizzazione del **Progetto** devono essere comunque tenuti a disposizione del **Gestore** per tutta la durata del finanziamento agevolato o comunque per i 5 anni successivi alla concessione dell'agevolazione, e sono verificati in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica e amministrativa, da parte dell'incaricato del **Gestore**. Successivamente alla presentazione della rendicontazione il **Gestore** potrà infatti effettuare verifiche in loco finalizzate a verificare che l'impresa sia operativa, che siano rispettati gli obblighi di mantenimento dei requisiti di ammissibilità e che quanto dichiarato nella relazione di rendicontazione corrisponda al vero.

Qualora, a seguito delle verifiche della documentazione e dei controlli effettuati dal **Gestore** il **Progetto** risulti realizzato per un importo inferiore a quello ammesso, ma comunque coerente con quanto approvato, nonché organico e funzionale, il **Gestore** provvede a rideterminare l'aiuto spettante e a comunicarlo al **Beneficiario** assumendo i necessari atti amministrativi; in occasione della prima rata in scadenza successivamente alla pubblicazione di tali atti, il **Gestore** addebita al **Beneficiario** l'ESL differenziale legata al minor valore del **Progetto** agevolabile. Il contratto di finanziamento resta pertanto valido e invariato e rimangono validi tutti gli obblighi derivanti per il **Beneficiario** dallo stesso contratto e dal presente **Avviso**.

Qualora il **Beneficiario** non presenti la rendicontazione entro i termini e con le modalità sopra indicate, il **Gestore** provvede a comunicare al **Beneficiario** un preavviso di revoca del beneficio del termine e di decadenza dall'agevolazione, concedendo un termine perentorio per provvedere. Decorso inutilmente tale ulteriore termine si applica quanto previsto dal successivo articolo 17.

È tollerata la realizzazione del **Progetto** per un importo non inferiore al 70% di quello ammesso all'agevolazione. È ammessa una realizzazione del **Progetto** inferiore al 70% a condizione che la parte realizzata sia un lotto funzionale autonomo.

Qualora il **Beneficiario** non abbia realizzato il **Progetto** o ne abbia realizzato solo una parte pregiudicandone l'organicità e la funzionalità e il risultato atteso, e comunque in tutti i casi in cui le risorse erogate siano state utilizzate per finalità diverse da quelle cui erano destinate, il **Gestore** provvede a comunicare al **Beneficiario** l'avvio del procedimento volto alla dichiarazione di revoca del beneficio del termine e di decadenza dall'agevolazione. In tal caso si applica quanto previsto dal successivo articolo 17.

Articolo 16 – Rinuncia

Qualora intenda rinunciare all'agevolazione, il **Beneficiario** deve comunicare al **Gestore**, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale http://www.farelazio.it, la rinuncia firmata digitalmente.

Articolo 17 – Decadenza del beneficio

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza totale con perdita del beneficio e restituzione di una somma pari all'importo del finanziamento eventualmente già erogato e non rimborsato, al

verificarsi, fino a completo rimborso del **Prestito** e fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli 20 e 22, di uno o più casi di seguito indicati:

a. agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;

b. delibera o realizzazione di distribuzione di riserve, acquisti di azioni proprie o di quote, rimborso di finanziamenti soci, operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;

c. mancata sottoscrizione e caricamento on line del contratto di finanziamento agevolato nei termini indicati all'articolo 12;

d. gravi irregolarità risultanti anche da uno dei controlli di cui all'articolo 15;

e. venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 4 e dall'Appendice 2 all'**Avviso**;

f. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;

g. realizzazione del **Progetto** che presenta gravi difformità, nel contenuto o nei risultati conseguiti, rispetto al **Progetto** ritenuto ammissibile;

h. realizzazione del **Progetto** in misura inferiore alla soglia minima prevista dall'articolo 15;

i. mancata rendicontazione del **Progetto**;

j. gravi inadempimenti del **Beneficiario** rispetto agli obblighi previsti nel presente **Avviso**, nel contratto di finanziamento e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;

k. mancato pagamento di sei rate del finanziamento agevolato erogato;

l. mancato rispetto dell'obbligo di conservazione della documentazione come previsto dall'articolo 15 dell'**Avviso**;

m. rinuncia.

Articolo 18 – Revoca totale e parziale e recupero del finanziamento

Il **Gestore** procederà alla revoca totale del beneficio concesso a seguito dell'esistenza di una delle condizioni indicate nel precedente articolo 17.

La revoca totale, tranne il caso di rinuncia e il caso di mancata sottoscrizione del contratto, configura sempre un inadempimento da parte del **Beneficiario**.

Il **Gestore**, quindi, procede alla risoluzione del contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il **Beneficiario** ai sensi della L. n. 241/1990.

Non costituisce causa espressa di risoluzione del contratto per inadempimento la difforme e/o parziale realizzazione del **Progetto**. Detta fattispecie costituisce ipotesi di adempimento difforme/parziale del contratto e, come tale, dovrà essere accertata espressamente dal **Gestore** che in tal caso procederà, previo contraddittorio con il **Beneficiario** ai sensi della L. n. 241/1990, alla revoca parziale del beneficio concesso.

Le seguenti circostanze che non determinano motivi di revoca totale danno luogo alla revoca parziale dell'agevolazione:

- la non completa realizzazione del **Progetto** nei limiti di cui al successivo articolo 19 e/o la non corretta rendicontazione finale del **Progetto**;
- la rideterminazione del finanziamento per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, sempre che non si configurino altre fattispecie che comportano la revoca totale.

Il **Gestore** procede al recupero nel caso in cui al **Beneficiario** sia stato erogato il finanziamento oggetto dell'aiuto revocato. L'atto di revoca costituisce in capo al **Gestore** il diritto ad esigere l'immediato pagamento di quanto dovuto. Eventualmente il **Gestore** per le attività di recupero può avvalersi del supporto di appositi Enti di riscossione.

A tal fine il **Gestore** in attuazione della L. 241/90, comunica al **Beneficiario** l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il **Beneficiario** può presentare al **Gestore** scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.farelazio.it.

Gli uffici preposti del **Gestore** esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle controdeduzioni, ovvero dalla ricezione delle stesse, esaminate le risultanze istruttorie, il **Gestore**, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al **Beneficiario**. Qualora al contrario, anche alla luce delle eventuali controdeduzioni, il **Gestore** ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, entro il medesimo termine determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al 2% (due per cento) in ragione d'anno, per il numero effettivo dei giorni trascorsi sulla base di un anno di 360 giorni. In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente gli uffici del **Gestore** trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

A fronte della formalizzazione del provvedimento di revoca, il **Gestore** può concedere, ove sia richiesto e ne ricorrano le condizioni, un "recupero bonario" nei termini di seguito indicati:

(i) importo da recuperare pari all'intero valore per capitale non rimborsato;

(ii) dilazione in un periodo complessivo non superiore a 12 mesi;

(iii) rate mensili di pari importo, comprensive di capitale e interessi;

(iv) interessi calcolati al tasso di riferimento UE maggiorato di 500 punti base, secondo le previsioni dell'art. 9, comma 4 del D.L.123/98;

(v) pagamento, in corrispondenza della prima rata, degli interessi di mora maturati fino al momento della concessione del "recupero bonario".

Resta ferma la possibilità di rimborso a saldo e stralcio, nei termini indicati al successivo articolo 21.

La concessione o il diniego del recupero bonario o del rimborso a saldo e stralcio devono essere formalizzati con apposita delibera, assunta dall'organo deliberante previa istruttoria formale dalla quale emergano gli elementi di valutazione alla base della decisione, che sarà comunicata al **Beneficiario** corredata del piano di rimborso o dei termini del rimborso a saldo e stralcio.

Articolo 19 – Modifica del Progetto ammesso

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il **Progetto** ammesso, fermo restando:

- il rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 13 dell'**Avviso**;
- il rispetto dei limiti dell'articolo 5;
- il rispetto della percentuale minima di realizzazione del 70% del **Progetto** ammesso; è ammessa una realizzazione del **Progetto** inferiore al 70% a condizione che la quota realizzata sia un lotto funzionale autonomo, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 5 con riferimento alle spese per consulenza e alla quota a sostegno del fabbisogno di circolante e al limite di importo minimo pari ad euro 100.000,00.

Qualora per effetto della variazione l'importo totale del **Progetto** sia aumentato rispetto a quello ammesso indicato nella comunicazione di concessione, non ne potrà derivare un incremento del finanziamento agevolato concesso.

Le richieste di variazioni devono essere presentate on line mediante l'accesso alla piattaforma http://www.farelazio.it., al momento della rendicontazione del **Progetto** e sono sottoposte a istruttoria e autorizzazione da parte del **Gestore**.

Articolo 20 – Modifica della localizzazione della Sede Operativa in cui si realizza il Progetto

Se entro 3 anni dall'erogazione del finanziamento si modifica la **Sede Operativa** destinataria dell'intervento, il **Beneficiario** ha l'obbligo di comunicare al **Gestore** tale variazione entro 30 giorni dall'avvenuta modifica, tramite la piattaforma http://www.farelazio.it.Il **Gestore** verifica le suddette variazioni con riferimento al rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dall'**Avviso**.

Se la nuova **Sede Operativa** non risponde ai requisiti dell'**Avviso** il **Gestore** dispone la revoca dell'agevolazione.

Articolo 21 – Modifica del piano di ammortamento sottoscritto con il contratto di finanziamento

In caso di difficoltà nel rimborso delle rate, anche nel caso di superamento dei 180 giorni di scaduto e comunque prima dell'emissione del provvedimento di revoca, il **Beneficiario** può richiedere una modifica del piano di rimborso con rimodulazione delle rate, una sola volta nella vita del **Prestito**. La richiesta deve essere presentata on line mediante l'accesso alla piattaforma http://www.farelazio.it.

Il **Gestore** verifica il mantenimento dei requisiti e degli obblighi previsti dall'**Avviso** e, in caso di esito positivo può accogliere la proposta di rimodulazione del piano di ammortamento finalizzata al rientro "in bonis" che preveda il rimborso integrale di quanto dovuto (almeno il recupero dell'intero capitale), rateizzato secondo un nuovo piano di ammortamento, coerente nella sostanza con le possibilità previste dall'**Avviso** (rimodulazione, saldo e stralcio, o dopo la revoca il recupero bonario).

In ogni caso, la concessione o il diniego della rimodulazione del piano di ammortamento o del rimborso a saldo e stralcio devono essere formalizzati con apposita delibera comunicata al **Beneficiario** corredata del nuovo piano di ammortamento o dei termini del rimborso a saldo e stralcio.

Articolo 22 – Modifica del Beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione

Si ha modificazione del **Beneficiario** nel caso in cui la modifica interviene entro il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata (3 anni all'erogazione del finanziamento agevolato).

La domanda di modifica del **Beneficiario** deve essere presentata on line tramite la piattaforma http://www.farelazio.it al **Gestore** entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica unitamente alla seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata;
- atto notorio di trasformazione/variazione dell'impresa beneficiaria;
- documenti di identità dei nuovi soggetti facenti parte della nuova compagine societaria.

La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del **Beneficiario** iniziale.

Il **Gestore**, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, tenendo conto dei vincoli relativi all'aumento di capitale valido ai fini del presente Avviso, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tale fine, nell'atto che autorizza la modifica del **Beneficiario**, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del **Beneficiario** non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dall'**Avviso** da parte del nuovo **Beneficiario**, il **Gestore**

comunica il mancato accoglimento della domanda oppure dispone la revoca dell'agevolazione qualora la modifica del **Beneficiario** sia già intervenuta.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo **Beneficiario** risponde anche delle somme erogate ai precedenti **Beneficiari** dell'agevolazione.

Le sole fattispecie ammissibili relative alla modifica del **Beneficiario** sono di seguito descritte:

a) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

   L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al **Progetto** agevolato e la relativa agevolazione concessa.

   In questi casi si ha la sostituzione del **Beneficiario**. Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dall'**Avviso** per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente articolo 9. In questi casi si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

b) Trasformazione

   Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione. Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

   L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'**Avviso** per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente articolo 9. In questi casi non si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Nel caso di trasformazione eterogenea, la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti del **Gestore**.

c) Fusione per incorporazione/unione

   La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

   A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico **Beneficiario** e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

   La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'**Avviso** per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente articolo 9. Nel caso di fusione si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

d) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il **Beneficiario** con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'**Avviso** per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente articolo 9.

Si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto solo nel caso in cui l'agevolazione passa in tutto o in parte al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Articolo 23 – Modifica del debitore (fino al termine del periodo di ammortamento)

Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (tre anni dall'erogazione del finanziamento), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore). In questo caso non si tratta di modifica del **Beneficiario**, ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato che può essere anche una persona fisica.

Pertanto, in aggiunta alle fattispecie ammissibili in caso di modifica del **Beneficiario**, sono ammissibili tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e accollo) e sono autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di merito di credito determinato con le stesse modalità previste al precedente articolo 9. In tal caso il vecchio soggetto è liberato.

Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del merito di credito entrambi i soggetti sono obbligati in solido.

In ogni caso il nuovo soggetto è obbligato alla sottoscrizione del contratto con il quale si impegna al rispetto del piano di rientro.

La comunicazione di modifica del debitore deve essere presentata on line tramite la piattaforma http://www.farelazio.it al **Gestore** entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica.

Articolo 24 – Comunicazioni, Legge 241/90 e trattamento dei dati personali

Ai fini del presente **Avviso** tutte le comunicazioni alle imprese richiedenti e beneficiarie verranno effettuate tramite il portale http//www.farelazio.it oppure **Posta Elettronica Certificata (PEC)**, ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande. A tal fine le imprese

partecipanti devono dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda.

Analogamente tutte le comunicazioni ufficiali al **Gestore** da parte dei **Beneficiari** dovranno essere effettuate tramite il portale http//www.farelazio.it nei casi previsti dall'**Avviso**.

L'indirizzo PEC del **Gestore** valido ai fini dell'**Avviso** è artigiancassa@legalmail.it

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è il responsabile pro tempore della struttura Agevolazioni e Incentivi di Artigiancassa S.p.A..

Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 viene esercitato mediante richiesta scritta motivata e previa intesa telefonica, rivolgendosi ad Artigiancassa S.p.A., all'indirizzo PEC sopra indicato.

Ai sensi della **Disciplina Privacy** si fa riferimento alla apposita informativa prevista dall'art.13 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali in Appendice 3 al presente **Avviso** che il **Richiedente** o **Beneficiario** ha l'onere di rendere nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati ad Artigiancassa S.p.A. per effetto della partecipazione alla procedura amministrativa disciplinata dall'**Avviso**.

Si chiarisce che con riferimento al trattamento in applicazione delle norme sugli aiuti pubblici è titolare la Regione Lazio e il Gestore opera in qualità di sub-responsabile nominato da Lazio Innova, come indicato nell'informativa riportata sub A. In relazione all'operatività svolta in virtù del Testo Unico Bancario, il Gestore è titolare del trattamento, come indicato nell'informativa riportata sub B.

È cura del **Richiedente** o **Beneficiario** evitare di trasmettere i dati personali particolari di cui agli artt.9 e 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati personali forniti, in ogni caso, saranno trattati in conformità alla **Disciplina Privacy** e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza.

Appendici

Appendice 1 – Definizioni

Appendice 2 – Requisiti Generali di Ammissibilità

Appendice 3 – Informativa Privacy

Appendice 1 – Definizioni

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nell'Avviso sono utilizzate le seguenti definizioni

«**Aiuto di Stato**» o «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ivi compresi ai fini dell'**Avviso** gli **Aiuti** a titolo «**De Minimis**» di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L352/1 del 24.12.2013) e ss. mm. e ii.

«**Attività Escluse**»: i Progetti non devono rientrare nelle attività di seguito indicate:

- produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi, con l'eccezione di situazioni in cui il commercio di tabacco sia svolto in concomitanza con altre attività (es. bar tabacchi);
- produzione e commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
- case da gioco e imprese equivalenti;
- gioco d'azzardo su Internet e case da gioco on line (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software)
- pornografia e commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- energia nucleare;
- attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- attività di sviluppo immobiliare, quale attività che ha come unico scopo il rinnovo e la rilocazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/523 e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2021/523, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;
- attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);
- attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;
- investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:
  a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;
  b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;
  c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio;
  d) progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto

serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE;

- investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
  a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;
  b) discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;
- investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;
- investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:
  a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
  b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

Sono inoltre esclusi i Progetti che rientrano nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura di cui ai Regolamenti UE 1408/2014 e 104/2000 o in generale il cui **Progetto** non è conforme ai settori ammessi all'intervento del FESR e/o ai regimi di riferimento rispetto ai quali è concesso l'aiuto; tuttavia la Regione Lazio si riserva di ampliare l'ambito di intervento alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura e/o della pesca e acquacoltura di cui ai Regolamenti UE 1408/2014 e 104/2000, anche in funzione della disponibilità di specifiche risorse finanziarie destinate a sostegno di tali settori;

«**Avviso**»: è il presente avviso pubblico che ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione dei contributi stabilendo, tra l'altro, le caratteristiche dei **Progetti** sovvenzionabili e dei costi ammissibili, la forma e la misura dell'agevolazione, i destinatari che possono beneficiarne, i criteri di ammissibilità e valutazione, gli obblighi dei **Beneficiari** e i motivi e le modalità di revoca e di recupero dell'agevolazione.

«**Beneficiario**»: la persona giuridica a cui è concesso il finanziamento agevolato previsto dall'**Avviso**.

«**BURL**»: Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

«De Minimis»: il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013 e ss. Mm. e ii., che prevede, tra l'altro, che l'importo complessivo degli **Aiuti De Minimis** concessi da uno Stato membro a un'**Impresa Unica** non può superare, salvo casi particolari, euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese che effettuano il trasporto merci su strada per conto terzi il massimale degli aiuti concessi in "de minimis" è pari a 100.000 euro (ai sensi dell'articolo 3 del Reg. UE) 1407/2014), fermo restando che nel piano di investimenti non devono rientrare i mezzi destinati al trasporto merci su strada.

«**Disciplina Antimafia**»: Decreto Legislativo n. 159 del 06 settembre 2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e ss. mm. e ii..

«**Disciplina Privacy**»: il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).

«**Disciplina Trasparenza**»: il D. Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), l'art.1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 e l'art. 20 della Legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996.

«**Domanda**»: il modulo di richiesta del contributo, precompilato dalla piattaforma **farelazio** in conformità al modello riportato nell'Allegato all'**Avviso**, da sottoscrivere con **Firma Digitale** da parte del **Richiedente**, da caricare sulla piattaforma e inviare con le modalità indicate nell'**Avviso.**

«**DURC**»: Documento Unico di Regolarità Contributiva.

«**Equivalente Sovvenzione Lorda**» o «**ESL**»: differenziale tra il tasso fisso associato al finanziamento agevolato e il tasso di interesse di riferimento per operazioni comparabili, alla data di firma del contratto di finanziamento tra il **Gestore** e il **Beneficiario**. I tassi di interesse di riferimento e di conseguenza l'**Equivalente Sovvenzione Lorda** concessa sono calcolati secondo quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

«FareLazio»: la piattaforma digitale per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente **Avviso**, accessibile dal sito www.farelazio.it.

«**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di una firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, ss.mm.ii. e relative norme tecniche).

«**Gestore**»: è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Medio Credito Centrale S.p.A. e a cui è affidata la gestione dello strumento finanziario Nuovo Fondo Piccolo Credito, così come specificato nell'articolo 3 del presente **Avviso**;

«**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 del **RGE** si considera **Impresa** qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma e natura giuridica (pubblica o privata),.

«**Impresa Unica**»: l'insieme di **Imprese**, come definito all'art. 2 (2) del **De Minimis** tra le quali al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito esista almeno una delle relazioni seguenti:

a. un'**Impresa** detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra **Impresa**;
b. un'**Impresa** ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra **Impresa**;
c. un'**Impresa** ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra **Impresa** in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d. un'**Impresa** azionista o socia di un'altra **Impresa** controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra **Impresa**, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

le **Imprese** fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre **Imprese**, sono anch'esse considerate un'**Impresa Unica**.

«**Imprese in Difficoltà**»: in conformità al comma 18 dell'art. 2 del **RGE** e fatte salvo le precisazioni ivi previste, sono le **Imprese** che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

a. nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b. nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c. qualora l'**Impresa** sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d. qualora l'**Impresa** abbia ricevuto un **Aiuto** per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un **Aiuto** per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e. nel caso di un'impresa diversa da una **PMI**, qualora, negli ultimi due anni:

- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'**Impresa** sia stato superiore a 7,5; e
- il quoziente di copertura degli interessi dell'**Impresa** (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Come stabilito all'art. 1 (4) (d) del **RGE**, tuttavia, sono concedibili aiuti alle **Imprese** che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

«**Irregolarità**»: ai sensi dell'art. 2 (31) del **RDC**, qualsiasi violazione del diritto dell'Unione e il diritto nazionale e regionale relativo alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che ha o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita.

«**Legale Rappresentante**»: le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi, ai fini dell'**Avviso** per **Legale Rappresentante** si intende:

- nel caso di soggetti iscritti al **Registro delle Imprese Italiano**, la persona fisica che risulta da tale Registro avere i poteri per impegnare legalmente il soggetto iscritto;
- nel caso di persone giuridiche iscritte al **Registro delle Imprese** di altri Stati membri della UE (imprese estere), il revisore legale o l'avvocato abilitato ad esercitare la professione in Italia a cui è stato conferito l'incarico di rappresentare tale impresa estera, come risulta dall'apposita documentazione allegata al **Formulario.**

« **Piccola e Media Impresa**» o «**PMI**»: l'**Impresa** che soddisfa i requisiti di cui l'Allegato I del **RGE** (Definizione di PMI). Si riportano di seguito i principali parametri dimensionali e le modalità di rilevazione e applicazione degli stessi

Dimensione	Occupati (ULA)	Fatturato annuo	Tot. attivo di bilancio
PMI (cumulativamente, in quanto ai fini del presente **Avviso** non rilevano le sotto-dimensioni di Micro e Piccola Impresa)	meno di 250	non superiore a 50 milioni di euro	non superiore a 43 milioni di euro

Fermi restando i maggiori dettagli previsti nell'allegato 1 del **RGE** e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché in tutta la disciplina applicabile:

a. gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («**ULA**»), il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato o in mancanza all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

b. è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività);

c. se un'**Impresa** supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di **PMI** solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;

d. per le **Imprese** non **Autonome** dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono **Imprese Collegate** e, pro quota, delle **Imprese** che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono **Imprese Associate** (e delle **Imprese** che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono loro **Imprese Collegate**);

e. un'impresa non è una **PMI** se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste per talune **Imprese Associate**.

A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni:

«**Imprese Associate**»: in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le limitate eccezioni ivi previste[1], sono tutte le **Imprese** non classificate come **Imprese Collegate** tra le quali esiste la seguente relazione: un'**Impresa** (**Impresa** a monte) detiene, da sola o insieme a una o più **Imprese Collegate**, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra **Impresa** (**Impresa** a valle).

«**Impresa Autonoma**»: qualsiasi **Impresa** non classificata come **Impresa Associata** o come **Impresa Collegata** ai sensi dell'Allegato I al **RGE**.

«**Imprese Collegate**»: in conformità all'allegato I al **RGE** e all'art. 2 (2) del **De Minimis**, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le **Impresa** fra le quali esiste una delle relazioni che determinano la definizione di **Impresa Unica** ed inoltre le **Imprese** tra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali **Imprese** esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo "stesso mercato rilevante" o su "mercati contigui".

Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, si considerano operare sullo "stesso mercato rilevante" le **Imprese** che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su "mercati contigui" le **Imprese** che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

«**PEC**»: Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall'**Avviso** si intendono validamente effettuate all'indirizzo **PEC** del **Richiedente** (**Beneficiario)** essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale"). La data di invio della **PEC** è quella certificata nella ricevuta di avvenuta consegna ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPR n. 68 e dell'art. 37, comma 4, lettera c), del DPCM 30 marzo 2009, relativo quest'ultimo alla validazione temporale dei documenti informatici.

«**Principio DNSH**»: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm") definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e precisato negli orientamenti tecnici della Commissione Europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio.

[1] Non sono considerate **Imprese Associate** i soci che detengono una partecipazione in misura pari o superiore al 25%, ma comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate **Imprese Collegate**), che rientrano nelle seguenti categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (*business angels*) – a condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore ad euro 1.250.000,00; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti.

«**Procuratore**»: persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, autorizzata a sottoscrivere la domanda di agevolazione.

«**Richiedente**»: il soggetto giuridico che richiede il finanziamento previsto dall'Avviso e che, in caso di concessione dell'agevolazione, diventerà **Beneficiario**.

«**RDC**» (Regolamento recante Disposizioni Comuni): il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

«**Registro delle Imprese**»: il **Registro delle Imprese** istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio («**Registro delle Imprese Italiano**») ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.

«**Sede Operativa**»: si intende una unità locale nella quale si realizza l'attività prevista dal **Progetto** agevolato. Per i soggetti iscritti al **Registro delle Imprese Italiano** tale **Sede Operativa** deve risultare ivi censita.

Appendice 2 – Requisiti Generali di Ammissibilità

1. **Requisiti da possedere dalla data di presentazione della domanda e fino alla delibera del finanziamento:**

   a. Possedere una situazione di regolarità contributiva; tale requisito sarà verificato dal **Gestore** secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti e le conseguenze anche di natura penale previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, inasprite dal D.L. 34/2020.

   b. Non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse.

   c. Non aver subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari.

   d. Essere economicamente solidi e non essere un'Impresa in Difficoltà al 31 dicembre 2019 e non esserlo diventata successivamente al 31 dicembre 2021.

   e. Non essere stabilite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805

   f. Non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere.

   g. I **Rappresentanti Legali** non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

      i. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato riguardante la loro condotta professionale tale da compromettere la loro capacità di attuare un'operazione;

      ii. è stata emessa nei loro confronti una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli interessi finanziari dell'Unione;

      iii. si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione;

      iv. non rispettano i requisiti di cui all'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

   h. Non figurare nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008.

   i. Non aver ricevuto aiuti in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente Regolamento «de minimis».

   j. Non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

   k. Non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

   l. Non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere (c)

e (d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

m. Non avere reso dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni con conseguente provvedimento di decadenza assunto nei due anni precedenti.

n. Adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale a norma dell'art. 9 (3) del RDC.

o. Non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio, di Lazio Innova SpA, di Artigiancassa Spa o di Mediocredito Centrale Spa, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il **Richiedente** (**Beneficiario**) (clausola *antipantouflage*).

p. Non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana.

q. Non aver beneficiato di altri sostegni pubblici sul medesimo investimento, salvo che il **Beneficiario** dimostri che sono rispettati i limiti di cumulo applicabili, mediante una Dichiarazione, sottoforma di atto notorio, rilasciata in fase di presentazione della domanda.

2. Requisiti da possedere ai fini dell'erogazione del finanziamento:

a. Ove applicabile in base alle norme, insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla **Disciplina Antimafia** o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, della medesima Disciplina.

b. Possedere una situazione di regolarità contributiva verificata dal **Gestore** a seguito della stipula del contratto di finanziamento, secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti e le conseguenze anche di natura penale previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, inasprite dal D.L. 34/2020.

c. Non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse.

d. Non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere.

3. Requisiti da possedere ai fini della rendicontazione:

a) Non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere.

b) Non aver beneficiato di altri sostegni pubblici sul medesimo investimento, salvo che il **Beneficiario** dimostri che sono rispettati i limiti di cumulo applicabili, mediante una Dichiarazione, sottoforma di atto notorio, rilasciata in fase di rendicontazione dell'investimento.

Appendice 3 – Informativa Privacy

Informativa sub A

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati per l'accesso agli strumenti finanziari della Regione Lazio per la programmazione 2021/2027

Si descrivono, di seguito, le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali degli utenti che accedono agli aiuti regionali per lo sviluppo economico.

Il trattamento dei dati si svolge ai fini della concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese mediante l'accesso agli strumenti finanziari della programmazione 2021/2027 della Regione Lazio.

Sono rispettati i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e le disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento o RGPD) e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in versione vigente (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (UE) 2016/679 ("RGPD").

La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del RGPD

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le finalità istituzionali connesse alle attività relative alla gestione degli strumenti finanziari della programmazione 2021/2027 il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile via PEC all'indirizzo protocollo@pec.regione.lazio.it o telefonando al centralino allo 06.51681.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

La Regione Lazio ha individuato un Responsabile della Protezione dei Dati, che è contattabile via PEC all'indirizzo DPO@pec.regione.lazio.it o attraverso la e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it o presso URP-NUR 06-99500.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

- personali comuni (art. 4, punto 1) RGPD)
- personali giudiziari (art. 10 del RGPD)

I dati personali oggetto di trattamento saranno dati anagrafici e dati di contatto di Imprenditori individuali, amministratori di società, soci, revisori dei conti.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA

Finalità	Base giuridica
a) concessione del finanziamento agevolato o della garanzia sulla base di	art. 6, paragrafo 1, lett. e), del RGPD - DGR 950/2022 (PR FESR)

	attività istruttoria preliminare alla stipula del contratto di mutuo, ivi compresa la verifica dell'assenza delle cause ostative inerenti all'eventuale sussistenza di condanne penali, reati e misure di sicurezza che comportano la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione o ricevere benefici pubblici;	- DGR 1053/2022 - Avviso pubblico Fondo di Patrimonializzazione PMI L'art. 6, paragrafo 1 lettera c) del RGPD correlato con l'art. 80 del d.lgs. 50/2016, e (dal 1° luglio 2023) gli artt. 94-97 del d. l.gs. 31 marzo 2023, n. 36 L'art. 9 comma 2 lettere c) e d) del d.lgs.231/2001, l'art. 14 del d.lgs. 81/2008, l'art. 67 del d.lgs. 159/2011
	b) per le attività di controllo degli adempimenti prescritti dalla procedura, ante e post la concessione del mutuo e per la conseguente certificazione della spesa alla Commissione europea.	art. 69 e seg. Regolamento UE 1060/2021 art. 6, paragrafo 1, lett. c), del RGPD.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, nonché ove così stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di conservazione, i dati trattati sono conservati per le finalità sopraindicate per un periodo pari a 10 anni dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto finanziato.

Al ricorrere di determinate condizioni l'interessato può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di archiviazione e conservazione documentale delle Pubbliche Amministrazioni.

DESTINATARI

I dati trattati verranno comunicati alla società Lazio Innova S.p.A. nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, nonché agli ulteriori responsabili c.d. "sub-responsabili" nominati dal responsabile.

Verranno, altresì, comunicati alle Autorità istituzionali regionali, nazionali e comunitarie ove previsto dalle normative vigenti.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi esclusivamente in adempimento di eventuali obblighi di legge e non verranno in alcun modo diffusi.

LUOGO E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici e con altri mezzi all'interno dello Spazio Economico Europeo.

CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che il conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile per l'espletamento di tutte le operazioni necessarie alle finalità perseguite dal Titolare. In caso di mancato conferimento non sarà possibile procedere alla valutazione della domanda e alla concessione od erogazione del finanziamento agevolato.

	DIRITTI DEGLI INTERESSATI È possibile esercitare i diritti previsti dalla legislazione vigente: - diritto di accesso ai dati personali che La riguardano, (art. 15 RGPD); - diritto di rettifica dei Suoi dati personali, (art. 16 RGPD); - diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali (art. 17 RGPD); - diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati personali (art. 18 RGPD); - diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali (art. 21 RGPD), qualora ricorrano i presupposti previsti dal RGPD. Eventuali richieste avanzate per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere rivolte: - via raccomandata A/R all'indirizzo: Regione Lazio via R. Raimondi Garibaldi, n. 7 – 00145 Roma; - via telefono allo: 06/51681; - via PEC scrivendo a **protocollo@pec.regione.lazio.it** o a **urp@regione.lazio.legalmail.it** oppure via modulo di contatto all'indirizzo **https://scriviurpnur.regione.lazio.it/**
	RECLAMI È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità disponibili all'indirizzo www.garanteprivacy.it

Informativa sub B

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

"REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

Gentile Signore/Signora, La informiamo che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Reg. UE 2016/679), è entrato in vigore dal 25 maggio 2016 e divenuto operativo a partire dal 25 maggio 2018.

La informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Raggruppamento temporaneo d'imprese – RTI – composto da Artigiancassa S.p.A. in qualità di mandataria, MedioCredito Centrale S.p.A. in qualità di mandante.

Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali verranno trattati nell'ambito della normale attività del RTI e per le seguenti finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del RTI, quali ad esempio:

- per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa;
- per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
- per eseguire obblighi di legge;
- per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze di controllo dell'andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi;

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

Categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato:

- da società, enti o consorzi persone fisiche o studi Professionali che, per conto del RTI, forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della

nostra società, ovvero ancora attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che richiederà in futuro;

- da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
- da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività del RTI.

In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 scrivendo ad Artigiancassa S.p.A. o a Medio Credito Centrale S.p.A. inoltrando una specifica richiesta ai seguenti recapiti:

- Per Artigiancassa S.p.A., - Via Crescenzo del Monte 31 – 00153 Roma, il Responsabile del trattamento dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dataprotectionofficer@artigiancassa.it.

- Per Mediocredito Centrale S.p.A., - Viale America 351, 00144 Roma, il Responsabile del trattamento dei dati è raggiungibile all'indirizzo PEC dpo-mcc@postacertificata.mcc.it.

A tutela della riservatezza dei Suoi dati, quale impresa richiedente i servizi del RTI, è necessario, in adesione al decreto legislativo suindicato, acquisire il Suo consenso all'utilizzo dei Suoi dati. In fase di compilazione della domanda di agevolazione Le sarà richiesto di acconsentire al trattamento dei Suoi dati, sottoscrivendo digitalmente il modulo di domanda generato dalla piattaforma Fare Lazio.

Infine Le facciamo presente che l'eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati personali e ad autorizzarne la comunicazione alle categorie di soggetti sopra indicate, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da Lei proposto.

Art. 7 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. L'interessato ha diritto di ottenere:
    a. l'origine dei dati personali;
    b. le finalità e modalità del trattamento;
    c. la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
    d. gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art- 5, comma 2;
    e. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato sul territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
    a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
    b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
    a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

COESIONE
ITALIA 21-27
LAZIO
Cofinanziato
dall'Unione europea
REGIONE
LAZIO